



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Esito incontro con Presidente Consiglio dei Ministri

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha incontrato le OO. SS. della Polizia di Stato per il previsto confronto circa le previsioni della Legge Finanziaria di prossimo varo. La delegazione governativa era composta anche dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e dal Sottosegretario Carlo Sibilia, e per l'Amministrazione erano presenti il Capo della Polizia Franco Gabrielli ed il Vice Capo della Polizia con delega al Coordinamento Alessandra Guidi.

Dopo una breve introduzione con i convenevoli di rito i lavori sono proseguiti con l'esposizione delle ragioni che hanno indotto le scriventi Segreterie a dichiarare lo stato di mobilitazione. Una ferma presa di posizione con la quale è stata denunciata, tra l'altro, la mancata audizione in fase di predisposizione della legge di bilancio dei rappresentanti sindacali della Polizia di Stato, il cui coinvolgimento è espressamente previsto dall' art. 8 bis del D. Lgs. 195/1995.

È stato proprio muovendo da questa constatazione che si è dato conto di come nelle donne e negli uomini della Polizia di Stato si sta consolidando la sensazione per la quale, oltre alle dichiarazioni di circostanza non sempre fa seguito alcun tangibile riscontro.

Uno stato d'animo, è stato detto, esacerbato dall'inerzia del legislatore rispetto alla continua sequela di aggressioni subite dai poliziotti, i quali non solo sono costretti a subire le conseguenze delle ferite inferte, dovendosi anche fare carico delle spese mediche, ma pure, in assenza di un quadro normativo che lascia eccessivo spazio alle interpretazioni e che non consente di avere certezze in ordine alla cornice entro la quale poter azionare le regole di ingaggio, vivono con l'incubo di essere sottoposti a procedimenti penali per i quali, anche laddove assolti, dovranno comunque sopportare conseguenze morali ed economiche, derivanti da discutibili valutazioni di congruità rimesse ad organi della pubblica amministrazione.

Una condizione in funzione della quale chi aggredisce le donne e gli uomini in uniforme ha maturato la convinzione di totale impunità.

In definitiva si è offerta una rappresentazione dello sconcertante senso di smarrimento alimentato dagli sterili proclami di vicinanza che non possono certo bastare ad arginare la sensazione di abbandono che vivono le donne e gli uomini in uniforme.

Si è quindi chiesto un deciso cambio di passo del Governo che consenta, oltre ad una compensazione morale, anche un concreto segnale della volontà di considerare la sicurezza, e chi opera per

FLASH nr. 43 – 2019

- Esito incontro con Presidente Consiglio dei Ministri
- La previdenza complementare
- Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia
- Convenzione con Università San Raffaele di Roma
- Licenziabile il lavoratore in congedo
- Cuore Siulp 2019

garantirla, non già come un mero costo strutturale, quanto come un investimento senza il quale non è possibile immaginare di ridare slancio allo sviluppo sociale, politico e al volano dell'economia reale. E quindi non solo un piano straordinario di assunzioni con nuove regole, che possa scongiurare il rischio derivante dalla prossima cessazione dal servizio di decine di migliaia di operatori delle forze di polizia, ma anche un doveroso riconoscimento al personale che, nonostante il crollo della forza amministrata, ed un corrispondente aumento delle incombenze demandate alla Polizia di Stato, ha continuato, a costo di sacrificare gli affetti e la vita familiare, ad assicurare standard di sicurezza eccezionali in una congiuntura socio economica di straordinaria delicatezza.

Un quadro di insieme che, è stato spiegato, lueggia la ragione dell'imprescindibile sistematico ricorso a prestazioni che si protraggono ben oltre l'orario giornaliero di lavoro. E questo quando, per converso, gli appostamenti per lo straordinario sono rimasti ancorati alle provviste determinate alla stregua dei rigidi parametri imposti dal tetto salariale. Un meccanismo perverso che ha portato all'accumulo di una massa di arretrato di dimensioni ragguardevoli, e che ha parimenti accresciuto la comprensibile percezione di malessere del personale. Ecco perché il ripianamento dello straordinario in arretrato è stata la prima delle rivendicazioni che sono state esternate.

In un secondo momento è stato affrontato il non meno sentito tema del rinnovo contrattuale, che interessa l'intera categoria non solo per i profili di natura economica, che pure sono prioritari, se non altro per aggiornare gli importi delle indennità che rappresentano il cardine stesso della specificità riconosciuta dalla legge. Ma anche e soprattutto perché la parte normativa è ferma al lontano 2009. E questo impedisce, tra l'altro, di dar corso al completamento del percorso di contrattualizzazione della Dirigenza. Un traguardo per raggiungere il quale serve solo uno sforzo di volontà politica, posto che tanto il sostrato normativo, quanto le risorse economiche, seppur esigue, sono già disponibili. È stato pertanto chiesto quale fosse l'eventuale stanziamento preventivato dal Governo, evidenziando come, a tacer d'altro, la mancanza di risorse rischiava di andare ad incidere sull'operatività stessa della Polizia di Stato. Nonché quale fosse l'eventuale ricaduta sul personale della Polizia di Stato del c.d. cuneo fiscale, che consiste sostanzialmente in una riduzione dell'imposizione fiscale.

Da ultimo, ma non meno importante per l'incombenza imposta dal termine previsto dalla legge delega, è stata trattata la questione del correttivo. Nel denunciare, per l'ennesima volta, la inaccettabile forzatura costituita dall'aver destinato nello schema di decreto legislativo la metà delle risorse disponibili all'incremento dell'assegno di funzione, realizzando così un duplice momento di illegittimità, consistente nel mancato rispetto dei principi della legge delega da un lato, e dall'invasione dell'ambito riservato alla contrattazione dall'altra, è stata lamentato l'insufficiente stanziamento appostato con la precedente legge di bilancio, e l'indifferibile esigenza di reperire risorse aggiuntive.

Ultimati gli interventi della delegazione sindacale, il Presidente del Consiglio ha innanzitutto confermato la massima attenzione del Governo per i temi della sicurezza e che, anche grazie all'impegno profuso dal Ministro dell'Interno, pur con tutte le cautele dovute alla delicata fase di discussione politico parlamentare, ha consentito di individuare significativi stanziamenti da destinare tanto ai costi di sistema, quanto alle poste che più direttamente interessano il personale. Secondo quanto ci è stato rappresentato in primo luogo sarà assicurato il pagamento di tutti gli arretrati degli straordinari riferiti al 2018, ed al contempo, per il futuro, dovrebbe essere anche rivisitato il vincolo alla costituzione della provvista accantonata per lo specifico capitolo di spesa dedicato, un obbligo obsoleto che si trascina quale residuale conseguenza del risalente tetto salariale.

Secondariamente, quanto ai correttivi, si potrebbe contare su ulteriori 60 milioni di euro, che per la quota parte della Polizia di Stato corrisponderebbero a circa 12 – 15 milioni di euro.

Da ultimo, per quel che riguarda il rinnovo del contratto e le retribuzioni, ha intanto assicurato che gli effetti del cuneo fiscale, che ammontano a 3 miliardi di euro per il 2020, destinati a salire a 5 miliardi nel 2021, e che secondo le proiezioni di massima dovrebbero determinare un aumento di stipendio qualche decina di euro, troveranno applicazione anche per il personale del

Comparto Sicurezza. In secondo luogo, ribadendo la cautela per la difficoltà di trovare l'equilibrio nel non agevole scenario politico parlamentare, ha fornito elementi che, ove confermati, meriterebbero sicuramente un approfondimento. Fondamentale sarà verificare nella legge di bilancio che non si tratti di partite di giro ma di risorse specificatamente dedicate.

A seguito di quanto rappresentato dal Primo Ministro, pur esprimendo insoddisfazione per le ancora inadeguate risorse per i correttivi, e seppure non si possa escludere che nel corso dell'iter che porterà all'approvazione della legge finanziaria potrebbero essere rinvenute ulteriori disponibilità, è stato dato atto che, qualora venissero confermati gli annunciati nuovi appostamenti, ci sarebbero le condizioni per poter aprire immediatamente le trattative per il rinnovo contrattuale, che darebbero finalmente sfogo alle legittime istanze di riconoscimento del sacrificio di quanti, impiegati in compiti operativi, si trovano maggiormente esposti ai rischi professionali.

Pur prendendo poi atto della apprezzabile apertura fatta in tema di spese legali e sanitarie, e dell'ipotesi formulata dallo stesso Presidente del Consiglio di individuare un momento di confronto nel cui ambito cercare anche di definire regole meno aleatorie sulle c.d. regole di ingaggio, magari coinvolgendo anche altri interlocutori chiamati a svolgere un ruolo nella filiera del processo gestionale, è stata ribadita la necessità di mettere a regime norme primarie con le quali offrire un maggior livello di certezza, e di conseguente garanzia, a chi viene chiamato ad operare in scenari critici.

Una petizione in ordine alla quale il Premier ha dato la sua piena disponibilità per favorire il processo di evoluzione normativa. Una apertura nel corso della quale ha dato segno di aver recepito l'esigenza di intraprendere un percorso di analisi delle difficoltà incontrate dal personale, anche perché un incentivo in termini di tutela degli operatori non può che tradursi in un maggior livello di sicurezza del Paese.

In definitiva, pur con tutte le premure derivanti dalle instabilità che potrebbero modificare l'attuale assetto della legge di bilancio, ferma restando la dichiarata mobilitazione, è stata manifestata dalle scriventi sigle disponibilità a prendere posto sia al tavolo per il rinnovo del contratto di lavoro, che a quello per la revisione delle tutele giuridiche e sanitarie del personale. Una riserva che manterremo sino a quando non ci saranno maggiori elementi di certezza. Ed è ovvio che, laddove venissero meno i presupposti degli impegni assunti dal Governo nel corso dell'incontro, la frustrazione delle aspettative della categoria non potrebbe che condurre all'estremo esercizio del dissenso democratico, quindi ad una protesta di piazza che vedrebbe SAP, SIAP e SIULP schierati in prima linea a rivendicare il diritto alla dignità morale e retributiva degli operatori della Polizia di Stato.

Roma, 24 ottobre 2019



Numero Verde 800 734440 www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

- DECISIONE DEL QUINDICI
- PRESTITO CON DELEGA
- PRESTITO A TASSO FISSO
- PRESTITI FEMMINATI

IN CONVENZIONE CON IL SIULP

PRESENTE IN TUTTA ITALIA

DIREZIONE GENERALE ROMA

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

EUROCQS

La previdenza complementare



La previdenza complementare è una forma di previdenza, fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione, che si aggiunge a quella obbligatoria senza sostituirla.

Tale forma di previdenza (detta complementare o integrativa) si affianca, dunque, senza sostituirla, a quella obbligatoria. Essa si è sviluppata, a partire dagli anni '90 del secolo scorso, con il fine di integrare le prestazioni pensionistiche erogate dalle gestioni obbligatorie pubbliche o private al compimento dell'età pensionabile, alla luce del costante impoverimento che le ha caratterizzate nel corso degli anni.

Attualmente, la disciplina della previdenza complementare, per il settore privato, è contenuta nel decreto legislativo numero 252/2005. Per il pubblico impiego continua, invece, ad applicarsi la vecchia regolamentazione di cui al decreto legislativo numero 124/1993.

La possibilità di aderire a una forma pensionistica complementare, per ottenere una rendita pensionistica o una rendita pensionistica aggiuntiva a quella ordinaria, non è una prerogativa dei lavoratori, ma si estende a tutti i cittadini lavoratori subordinati (pubblici o privati) e autonomi, liberi professionisti, inoccupati o disoccupati e soggetti fiscalmente a carico.

A proposito dei soggetti destinatari della previdenza complementare, va però fatta un'opportuna precisazione: per i lavoratori subordinati del settore privato vige una regola particolare, che è quella del cd. silenzio assenso. In particolare, se entro sei mesi dall'assunzione il lavoratore non effettua alcuna scelta circa la destinazione del TFR, e quindi non specifica se preferisce lasciarlo in azienda o destinarlo alla previdenza complementare, per lui è prevista l'adesione automatica al fondo pensione di riferimento, ad altro fondo eventualmente individuato dalla contrattazione collettiva o, in assenza di entrambi, a Fondinps (che è una forma pensionistica complementare residuale costituita presso l'Inps).

Alla base della previdenza complementare vi è un sistema di finanziamento a capitalizzazione (e non a ripartizione, come avviene per la previdenza obbligatoria).

Ciò, in sostanza, vuol dire che ogni iscritto a tale sistema previdenziale convoglia i suoi versamenti in un conto individuale, le cui risorse vengono, poi, investite, da gestori specializzati, nel mercato finanziario attraverso titoli obbligazionari, azioni, titoli di Stato e così via. I rendimenti prodotti da tali investimenti sono quindi condizionati sia dall'andamento dei mercati che dalle scelte di gestione.

Su tale ultimo aspetto va detto che i comportamenti delle forme pensionistiche complementari sono sottoposti alla vigilanza della Covip - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, che ne assicura la trasparenza e la correttezza.

A seconda di quale sia la propria posizione lavorativa, i lavoratori possono scegliere di aderire a tre diverse tipologie di forme pensionistiche complementari.

Innanzitutto vi sono i fondi pensione negoziali (o chiusi), che sono quelli destinati a coloro che fanno parte di uno specifico settore lavorativo. Si pensi ad esempio, tra i tanti, a Fondapi, destinato ai lavoratori delle piccole e medie imprese, a FondoPoste, destinato ai dipendenti del gruppo Poste Italiane, o a Previprof, destinato a coloro che lavorano in studi professionali.

Vi sono, poi, i fondi pensione aperti, che sono quelli destinati a tutti i lavoratori (subordinati, autonomi o libero professionisti), ai loro familiari e ai non lavoratori. Sono gestiti da banche, assicurazioni, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare.

Infine, una terza tipologia di forma pensionistica complementare è rappresentata dai PIP - Piani Individuali Pensionistici, che altro non sono che delle polizze assicurative a carattere individuale con finalità previdenziali.

Le prestazioni maturate dal lavoratore con riferimento alla previdenza complementare vengono generalmente corrisposte mediante una rendita, aggiuntiva alla pensione ordinaria, liquidata al momento del pensionamento e comprensiva dei risultati di gestione.

Non è tuttavia escluso né che le prestazioni maturate vengano corrisposte, a determinate condizioni, integralmente o parzialmente in capitale, né che le stesse vengano corrisposte a prescindere dalla sussistenza di una pensione derivante dalla previdenza pubblica.

Tutto quanto sinora detto rende evidenti gli elementi di differenziazione della previdenza complementare rispetto alla previdenza obbligatoria.

In particolare, essa si caratterizza, innanzitutto, per essere volontaria e per rappresentare, quindi, una semplice possibilità e non di certo un obbligo per i lavoratori.

Il sistema, inoltre, è a capitalizzazione individuale e non a ripartizione.

La previdenza complementare è poi gestita sempre da soggetti ed enti di diritto privato ed è a contribuzione definita, in quanto il lavoratore sa sempre quanto versa.

Rispetto agli altri tipi di risparmio, invece, la previdenza complementare si caratterizza per la sussistenza di particolari vantaggi fiscali, differenziati tra fase di contribuzione, fase dei rendimenti e fase delle prestazioni.

In particolare, durante la fase di contribuzione è possibile dedurre i contributi versati entro il tetto massimo fissato dalla legge; durante la fase dei rendimenti, ad essi si applica un'imposta sostitutiva assoggettata a un'aliquota più bassa rispetto a quella fissata per le altre forme di risparmio; nella fase delle prestazioni, infine, per i lavoratori privati è prevista la riduzione dell'aliquota fiscale al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione mentre per i lavoratori pubblici è prevista la tassazione ordinaria sulle rendite e la tassazione separata sulle prestazioni in capitale.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza nr. 22128/2016 ha avuto modo di fissare il principio, con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l'inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.

La "posizione previdenziale" individuale, come già precisato da Cass. 17567/2002, è quella che risulta dai finanziamenti indicati nel precedente D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 8, e cioè sia del lavoratore che del datore di lavoro.

Essa rappresenta il valore che, tenuto conto delle caratteristiche e della specifica disciplina di ciascuna forma pensionistica, il singolo iscritto ha maturato nel programma previdenziale, valore che è determinabile in relazione alla durata del periodo di iscrizione dell'interessato e dell'apporto contributivo.

**servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro**



Percentuali pensionistiche e ricalcolo pensioni militari e forze di polizia



Stanno circolando vecchi messaggi audio e video veicolati ad arte assieme a modulistiche ingannevoli che invitano a presentare ricorsi o istanze finalizzate "a consentire persino al personale in servizio, una volta che verrà collocato in quiescenza", di beneficiare di vantaggi pensionistici già riconosciuti da talune sentenze della Corte dei Conti a favore di militari in Congedo che hanno chiesto il ricalcolo della pensione in misura più favorevole rispetto a quanto attribuito

dall'INPS.

Dell'argomento ci siamo più volte occupati su questo notiziario flash (nr. 11 del 18 marzo 2017; nr. 39 del 15 settembre 2018; nr. 44 dell'21 ottobre 2018; nr. 50 del 24 novembre 2018;), seguendo, volta per volta, il corso del controverso andamento giurisprudenziale delle Sezioni territoriali della Corte dei Conti che registrava, tuttavia, una prevalenza della tesi favorevole ai ricorrenti.

In ultimo, con la Sentenza 422/2018 dell'8 novembre 2018, la prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, ha messo la parola fine alla contesa riconoscendo il "diritto dei ricorrenti a vedersi computato il trattamento pensionistico, per la parte calcolata secondo il sistema retributivo, con l'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 del T.U. nr. 1092 del 1973".

L'art. 54 T.U. 1092/1973 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) rubricato "Misura del trattamento normale" al comma 1 così dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo." (il richiamato penultimo comma stabilisce che: "Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2").

Per comprendere i termini della problematica e individuare i soggetti interessati occorre fare una premessa sulla evoluzione del sistema previdenziale.

L'art. 54 sopra richiamato è stato emanato prima dell'entrata in vigore della Riforma Dini in un momento storico in cui il sistema di calcolo delle pensioni era totalmente retributivo.

La Riforma Dini, infatti, ha sancito la progressiva fine del "Sistema di calcolo Retributivo", e ha introdotto un "Sistema di calcolo Contributivo" per gli assunti a far data dal 1.01.1996, mentre per coloro che sono stati assunti prima di tale data, ha previsto un "Sistema di calcolo Misto" caratterizzato da un meccanismo di computo della pensione in parte retributivo e in parte contributivo.

Il sistema di calcolo del trattamento pensionistico per il personale Pubblico, oggi si articola, in estrema sintesi, nel seguente modo:

1. Sistema di calcolo Retributivo per il personale che alla data del 31.12.1995 ha maturato una anzianità di servizio utile pari o superiore a 18 anni;
2. Sistema di calcolo Misto per il personale che alla data del 31.12.1995 non ha maturato 18 anni di anzianità/contribuzione. Come sarà meglio esposto nel proseguo in questo caso la pensione, in attuazione della Riforma Amato, si compone di una Quota Retributiva, per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, a sua volta suddivisa in QUOTA A e QUOTA B, e una Quota Contributiva per le anzianità di servizio maturate con decorrenza dal 1.1.1996;
3. Sistema di calcolo totalmente Contributivo per tutto il personale assunto a partire dal 1.1.1996.

Con riferimento ai dipendenti dello Stato cui si applica il Sistema di calcolo Misto, occorre precisare che nell'ambito della prima Quota Retributiva, ovvero per la parte di pensione che corrisponde alle anzianità acquisite anteriormente e sino al 31.12.1995, si provvede alla ripartizione in ulteriori sub-quote:

- la prima detta QUOTA A è calcolata applicando sulla base pensionabile l'aliquota di rendimento maturata sino al 31.12.1992;
- la seconda detta QUOTA B è calcolata applicando sulla media delle ultime retribuzioni l'aliquota di rendimento maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1995;
- la terza QUOTA C, è calcolata appunto secondo il sistema contributivo, e riguarda la parte di pensione che corrisponde al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996 e riferite a tutta la retribuzione ivi comprese indennità accessorie percepite a qualsiasi titolo dal dipendente.

Fatta questa necessaria premessa la problematica riguarda il calcolo della menzionata quota A della pensione.

L'assunto sostenuto dai ricorrenti, e confermato in ultima istanza dalla Corte dei Conti è che, nel breve excursus normativo descritto, né la Legge 335/1995 né i successivi interventi al sistema pensionistico, hanno mai modificato l'art. 54, comma 1, T.U. 1092/1973 il quale è tutt'oggi in vigore e, pertanto, deve trovare applicazione in luogo dell'art 44 del TU 1092/1973 che viene invece applicato dall'INPS con la conseguente applicazione sulla base pensionabile di un'aliquota di rendimento minore e pari al 35 per cento.

Chiarita la natura della problematica è possibile individuare i soggetti interessati. Si tratta dei a status militare.

Diciamo subito che il problema dell'applicazione dell'art 54 comma 1 in luogo dell'art 44 del TU 1092/1973 non si pone per i militari che, avendo raggiunto i 18 anni di servizio utile al 31.12.1995, beneficiano del sistema retributivo e godono del trattamento di quiescenza più favorevole (sul punto si veda Corte dei Conti Abruzzo Sent. n. 75/12).

La questione riguarda esclusivamente i dipendenti a status militare che, alla data del 31.12.1995, avevano maturato "almeno quindici anni" ma meno di 18 anni di servizio utile, soggetti, dunque, al Sistema di calcolo Misto. Nei confronti di questi soggetti l'applicazione dell'art. 54 andrebbe ad incidere sul calcolo della Quota Retributiva - QUOTA A della relativa pensione nel senso che potrebbero beneficiare dell'applicazione dell'aliquota al 44% anziché al 35%, attualmente applicata dall'INPS in virtù dell'articolo 44 del TU 1092/1973.-

Nella platea degli interessati rientrano altresì i pensionati ex appartenenti al disciolto corpo delle Guardie di pubblica sicurezza (oggi Polizia di Stato), soggetti, come già detto, al sistema misto, e assunti antecedentemente al 25 giugno 1982. Ciò perchè per il riconoscimento del diritto in questione, il possesso dello status di militare deve sussistere al momento dell'arruolamento, e non per l'intera carriera.

Tutti i pensionati che si trovano nella descritta condizione debbono verificare quale aliquota sia stata applicata nel prospetto di liquidazione Inps al Quadro I "Servizio Utile Arrotondato a)+b)" e al Quadro II "Coefficiente Tab. A".

Qualora dall'esame del decreto di pensione provvisorio si riscontrasse l'applicazione dell'aliquota al 35% anziché al 44% si dovrà inoltrare alla sede Inps territorialmente competente una istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico, per l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 T.U. 1092/1973. Ovviamente, detta istanza è finalizzata ad ottenere una risposta (che sarà presumibilmente negativa), sulla base della quale iniziare un contenzioso da instaurare presso il giudice unico delle pensioni (Corte dei Conti territorialmente competente).

Per quanto concerne gli appartenenti alla Polizia di Stato, assunti a partire dal 26.06.1982 e che maturano il diritto alla pensione, è da escludere, in base alla normativa vigente,

l'applicazione dell'art. 54 poichè gli stessi rientrano nel personale a ordinamento civile dello Stato per i quali trova applicazione l'art. 44 T.U. 1092/1973.

Costoro, avendo comunque maturato i quindici anni di servizio utile al 31.12.1995 per effetto delle eventuali maggiorazioni dei servizi di cui all'art 5 del dlgs. 165/1997 che comportano un aumento figurativo di 1 anno ulteriore ogni 5 anni di servizio, oltre alle valorizzazioni previste per i servizi effettuati in sedi disagiate, potrebbero valutare l'opportunità di ricorrere in giudizio al solo fine di sollevare, davanti al Giudice del ricorso, un'eccezione di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza rispetto al personale della Polizia di Stato arruolato anteriormente sotto il regime a ordinamento militare.

In quanto alle richieste che pervengono relativamente all'opportunità di far sottoscrivere ai colleghi in servizio lettere interruttive di presunti termini prescrizionali allo scopo di evitare penalizzazioni future in campo pensionistico, veniamo a ribadire che l'attivazione di specifici giudizi contro l'INPS, davanti alla Corte dei Conti, giurisdizionalmente competente per il contenzioso pensionistico, non è sottoposta a termini prescrizionali o perentivi. Per tale ragione è assolutamente inutile sottoscrivere ed inviare istanze interruttive di termini che non hanno alcuna ragion d'essere in subiecta materia.

Tuttavia, ribadiamo che le nostre Segreterie Provinciali saranno disponibili, "a gratis", a porre tutti coloro che lo ritengano, nelle condizioni di inoltrare all'INPS qualsivoglia istanza.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Convenzione con Università San Raffaele di Roma



La Fondazione Sicurezza e Libertà ha il piacere di proporvi una nuova interessante convenzione con l'Università Telematica San Raffaele di Roma.

Gli iscritti al SIULP e/o alla Fondazione Sicurezza e Libertà compresi i loro familiari potranno accedere a Condizioni Vantaggiose all'offerta formativa dell'Ateneo.

Il corso di Laurea triennale proposto è SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE L16.

Il percorso proposto sarà come di seguito articolato:

- Iscrizione al corso di Perfezionamento e aggiornamento professionale "I diritti della persona tra sicurezza individuale e globalized governance" (55 cfu)
- Iscrizione al I° A.A. contestualmente con l'iscrizione al corso di Perfezionamento

Al termine del corso di perfezionamento, previo superamento delle prove finali, lo studente potrà richiedere all'Ateneo il riconoscimento dei 55 cfu per un'abbreviazione di carriera come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre al termine del I° A.A. e dopo l'avvenuto riconoscimento dei 55 cfu maturati durante il Corso di Perfezionamento, lo studente potrà iscriversi direttamente al III° A.A. del corso di Laurea triennale.

Potrete trovare i recapiti dell'Università per maggiori e dettagliate informazioni, nel volantino allegato e sul sito della Fondazione www.sicurezzaeliberta.it

Licenziabile il lavoratore in congedo

Deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato al lavoratore in congedo straordinario.

Ciò in quanto il diritto alla conservazione del posto, previsto dal d.lgs. n. 53/2000, opera esclusivamente nei limiti di un esonero dall'attività, fino a quando non intervenga una causa legittima di risoluzione del rapporto.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 5425/2019 respingendo il ricorso di un uomo che aveva contestato il licenziamento intimatogli dalla società presso la quale era dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991.

Secondo la Corte distrettuale, non ostava al potere di recesso il fatto che, al momento dell'intimazione del licenziamento, il lavoratore stava fruendo di un congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 51/2001, per assistere il padre disabile.

Secondo i giudici di merito, il diritto alla conservazione del posto di lavoro, sancito dall'art. 4 del d.lgs. n. 53/2000, diretto ad assicurare al lavoratore un'entrata per tutto il periodo di sospensione dell'attività lavorativa, opera esclusivamente nei limiti di un esonero dall'attività, fino a quando non intervenga una causa legittima di risoluzione del rapporto.

Una conclusione condivisa anche dai giudici della Cassazione i quali rammentano che la normativa, in particolare l'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, pone un divieto di licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo medesimo, ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il diritto alla conservazione del posto, spiegano gli Ermellini, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso, ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza al congiunto inabile.

La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo medesimo.



Giovedì 12 dicembre 2019, a Reggio Calabria, si terrà l'ottava edizione di Cuore Siulp – Solidarietà è vita.

La mission solidale, organizzata dalla Segreteria Regionale Calabria e Provinciale Reggio Calabria, si terrà presso il Teatro Francesco Cilea con la partecipazione di RED CANZIAN che si esibirà con il concerto del suo tour *Testimone*

del Tempo – le canzoni della nostra vita.

L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alla "Casa dell'Annunziata" ed alla Fondazione "Via delle Stelle".

La serata è dedicata alla memoria degli Agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta Caduti nell'adempimento del dovere.

